

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2014.316

Sentenza del 26 marzo 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., attualmente in detenzione ai fini di estradizione presso il carcere giudiziario "La Farera", Cadro, rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati,

Ricorrente

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Fatti:

- A.** In data 19 maggio 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Como ha emesso un'"Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere" (di seguito: OCCC) nei confronti, tra altri, di A. segnatamente per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e di tutta la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, evasione dell'IVA all'importazione, falsità in documenti (atti pubblici) e contraffazione delle impronte (art. 416 cpv. 1 CP italiano con l'aggravante della transnazionalità di cui agli art. 3 e 4 della legge 146/2006; art. 8, 2 e 10 D.Lvo 74/2000; art. 1 e 70 D.P.R. 633/72 in relazione agli art. 292, 295 lett. c e d D.P.R. n. 43 del 1973; art. 483 in relazione con l'art. 491-bis CP italiano; art. 469 e 482 in relazione con l'art. 476 cpv. 1 CP italiano; v. OCCC n. 213/2012 R.G. notizie di reato, n. 1477/2013 R.G. GIP in act. 7.3).
- B.** Mediante segnalazione del 3 giugno 2014, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto ai fini di estradizione di A. (act. 7.1). Su richiesta dell'autorità elvetica, il 22 luglio 2014 l'Ambasciata d'Italia ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) lo scritto 14 luglio 2014 del Ministero della Giustizia italiano unitamente alla richiesta formale di arresto provvisorio e di estradizione nei confronti di A., datata 7 luglio 2014 (act. 7.2 e 7.3).
- C.** A seguito di uno scambio di scritti con il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI), il 3 settembre 2014 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione, trasmesso al MP-TI e sfociato nel fermo dell'estradando il 9 settembre 2014; immediatamente interrogato dal Procuratore pubblico ticinese, A. si è opposto alla sua estradizione in via semplificata (act. 7.4). Il 16 ottobre 2014, A. ha inoltrato le proprie osservazioni alla richiesta di estradizione (act. 7.5).
- D.** Il 24 ottobre 2014 l'UFG ha concesso l'extradizione del ricorrente all'Italia (act. 1.2), decisione contro la quale l'estradando, in data 26 novembre 2014, ha interposto ricorso davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (act. 1).

- E. Con osservazioni del 5 gennaio 2015, l'UFG ha proposto la reiezione del ricorso (act. 7).

- F. Il 29 gennaio 2015, l'UFG ha annullato l'ordine di arresto del 1° settembre 2014 emesso nei confronti del ricorrente, avendo in medesima data il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como revocato la segnalazione nel Sistema Informatico Schengen del 3 giugno 2014. Nel medesimo scritto, l'UFG precisava che ciò nonostante la domanda formale di estradizione del 22 luglio 2014 manteneva la sua validità (act. 13 e act. 16.1). Contestualmente, il 20 gennaio 2015, l'UFG aveva emesso un secondo ordine di arresto ai fini estradizionali nei confronti di A., basato su una segnalazione nel Sistema Informatico Schengen effettuata su richiesta del GIP di Napoli (act. 13).

- G. Mediante replica del 10 febbraio 2015, trasmessa per informazione all'UFG, il ricorrente ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali, sollevando pure una violazione del proprio diritto di essere sentito e dei suoi diritti di difesa (act. 17).

- H. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

- 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è mani-

festamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

- 1.2** L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 129 II 462 consid. 1.1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2.

- 2.1** Nella sua impugnativa, l'insorgente contesta innanzitutto la validità della decisione impugnata, non essendo la medesima sottoscritta dal capo del dipartimento né esistendo, verosimilmente, una delega giusta l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) in favore del signor B., firmatario dell'atto contestato.
- 2.2** Conformemente all'art. 49 cpv. 3 LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. Sulla base di tale disposizione, l'UFG ha emanato le "Instructions sur les pouvoirs de signature à l'Office fédéral de la justice" del 6 luglio 2007, aggiornate il 3 dicembre 2014; queste prevedono che la facoltà di firma in presenza di procedure di estradizione, eccettuati gli ordini di arresto e documenti aventi come oggetto domande di principio, compete al collaboratore del settore estradizioni (act. 11 e 11.1).

La decisione impugnata costituisce indubbiamente un atto per il quale autorizzato a firmare è il collaboratore del settore estradizioni, funzione appunto ricoperta dal signor B.

La censura sollevata dal ricorrente va pertanto disattesa.

3.

3.1 Nel seguito del suo ricorso, A. lamenta l'assenza, nella decisione querelata, dell'indicazione degli articoli della legge svizzera a cui corrisponderebbero le normative italiane menzionate nella rogatoria.

3.2 A torto. In effetti, la decisione querelata (act. 1.2) indica, al punto 3.3, i reati imputati al ricorrente da parte delle autorità estere, come pure le norme di diritto svizzero alle quali potrebbero corrispondere i fatti addotti nella domanda rogatoria, effettuata la dovuta trasposizione.

Dalla decisione impugnata risulta quanto segue:

"Nella fattispecie, dall'Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere [...] (in appresso: OCCC), risulta che la persona perseguita è sospettata di aver commesso, in corso, i seguenti reati.

- *Promozione e costituzione di un'associazione per delinquere volta a commettere più delitti di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e/o distruzione delle scritture contabili, omessa dichiarazione, falso, contrabbando, associazione (capo 1, pagina 3 dell'OCCC);*
- *Emissione negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) (capi 2, 8, 11, 12 e 14, pagine 10, 19, 46, 94 e 108 dell'OCCC);*
- *Distruzione e/o occultamento di tutte le scritture contabili e di tutta la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi (capi 3, 9 e 15, pagine 16, 45 e 109 dell'OCCC);*
- *Presentazione all'Agenzia delle Dogane, di false attestazioni, in atti pubblici, presentando 93 dichiarazioni doganali di importazione definitiva, atti pubblici di fede privilegiata, ed allegando a ciascuna delle stesse altrettante illegittime dichiarazioni di intento emesse da C., con le quali venne certificato lo status di esportatore abituale, in realtà mai conseguito, con conseguente mancato pagamento dell'IVA in dogana (capo 4, pagina 17 dell'OCCC);*
- *Introduzione fraudolenta negli anni 2011 e 2012 nel territorio italiano, sottraendole al pagamento dei diritti di confine dovuti (IVA) all'atto dell'importazione, le merci acquistate da società della Confederazione svizzera;*
- *Omissione di presentare la dichiarazione annuale per gli anni 2011 e 2012 relativa alle imposte sui redditi e all'IVA (capi 6, 10 e 13, pagine 18, 46 e 95 dell'OCCC);*

- *Contraffazione dell'effigie della Repubblica italiana, del logo dell'Agenzia delle Dogane, del contenuto, dei numeri di Protocollo, dei destinatari e della firma del responsabile della Sezione relativi alla nota del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino, formando in tal modo un atto falso (capo 7, pagina 18 dell'OCCC).*

In riassunto viene rimproverato alla persona perseguita di aver, attraverso la Società svizzera D. SA, la società tedesca E. GmbH e la società rumena F. SRL, immesso nel mercato italiano notevoli quantità di merce a prezzi fortemente concorrenziali per mezzo della cessione di materiale plastico, in regime d'imponibilità con successiva neutralizzazione dell'imposta IVA alle società italiane C., G., H. risultate essere delle società "cartiere" (cosiddetta missing trader – amministrate di diritto da prestanome, prive di dipendenti, di una stabile sede operativa e di una struttura organizzativa adeguata ai volumi d'affari sviluppati) e I. risultata essere una società cartiera/filtro (cosiddetta buffer) tutte amministrate di fatto dalla persona perseguita. La definitiva cessione delle merci dalle sopra indicate società ai destinatari reali delle merci, avveniva a prezzi estremamente vantaggiosi per effetto della trasformazione, nella fase di vendita (esclusivamente cartolare) di parte del costo originario delle merci in IVA e concentrando, in tal modo, su loro stesse il debito d'imposta, col preventivato proposito di non versarlo all'Erario e destinare il relativo importo a beneficio degli associati. Il tutto avveniva con la formazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e la creazione di falsi documenti di trasporto necessari per documentare il passaggio delle merci al cliente finale. Di ogni società "cartiera" sono state distrutte/occultate le scritture contabili".

Inoltre, la persona perseguita in correità con tale J., avrebbe attestato falsamente all'Agenzia delle Dogane presentando 93 dichiarazioni doganali d'importazione definitiva, atti pubblici di fede privilegiata, ed avrebbe allegato a ciascuna delle stesse altrettante illegittime dichiarazioni di intento emesse da C., con le quali autocertificavano lo status di esportatore abituale, in realtà mai conseguito, con conseguente mancato pagamento dell'IVA in dogana, fatti commessi dal 28 settembre 2011 al 2 ottobre 2012 [...].

Sempre in correità con tale J., la persona perseguita avrebbe contraffatto l'effigie della Repubblica italiana, il logo dell'Agenzia delle Dogane, il contenuto, i numeri di Protocollo, i destinatari e la firma del responsabile della Sezione relativi alla nota del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino, formando in tal modo un atto falso [...].

In considerazione di quanto precede, l'UFG costata che i fatti ascritti alla persona perseguita sono costitutivi di omissione della contabilità, di falsità in documenti e di falsità in certificati in violazione degli articoli 166 e 251, 252 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). [...]

Nella fattispecie, le due circostanze aggravanti dell'articolo 97 cpv 2 let. a e b LIVA sono realizzate: la persona perseguita avrebbe agito con diverse persone, nonché per mestiere: creazione di società, uso di documenti falsi (false fatture, falsi documenti); fatti commessi su diversi anni e sempre in corso secondo (pagine 366 dell'OCCC): e guadagni stimati a diversi milioni di EURO.[...]

Nella fattispecie, le condizioni dell'articolo 14 cpv. 2 e 4 DPA sono ugualmente adempiute.

Tuttavia, in quanto concerne l'evasione degli imposti sui redditi (capi 6, 10 e 13, pagine 18, 46 e 95 dell'OCCC), l'estradizione non può essere concessa."

Risulta dunque che, nella propria decisione di estradizione, l'UFG ha chiaramente elencato i capi dell'OCCC posti a carico dell'insorgente e rilevanti per la presente procedura di estradizione, ossia i capi di imputazione n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15. L'UFG ha pure espressamente indicato le norme di diritto svizzero che potrebbero entrare in considerazione nel caso di specie.

Anche questa censura va pertanto respinta.

4.

4.1 In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la domanda di cooperazione in materia penale sarebbe irricevibile giusta l'art. 2 lett. a AIMP, essendovi motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o del patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (Patto ONU II). In proposito, egli sostiene che, ritenuto il sovraffollamento delle carceri italiane, l'estradizione presupporrebbe una formale garanzia da parte delle autorità estere in merito al rispetto delle condizioni di detenzione riconosciute dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

4.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione

minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a). Nessuno può essere rinvio in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

4.3 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

4.4 Con sentenza 1C_176/2014 del 12 maggio 2014, il Tribunale federale ha evidenziato che il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, più che critico, riconosciuto come tale dallo Stato richiedente già impegnato a porvi rimedio, non appare sufficiente per declassarlo nella qualifica di Paese al quale non si può riconoscere una provata cultura di stato di diritto, perlomeno fintanto che tale condizione non si imponga sulla base di una nuova valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'Alta Corte ha pertanto ritenuto non sussistere seri dubbi che l'Italia, oltre che procedere alle necessarie riforme, si adopererà, anche senza richiesta espressa di garanzie formali, ad assicurare alle persone perseguite, delle quali chiede l'estradizione dalla Svizzera, condizioni di detenzione rispettose della dignità umana (sentenza 1C_176/2014 consid. 4.4 e 4.5; v. anche sentenza 1C_317/2014 del 27 giugno 2014, consid. 1.3). Questo vale anche per il carcere di Como dove il ricorrente sostiene che verrebbe carcera-

to, senza tuttavia portare alcun elemento che lasci presupporre che l'Italia non rispetterà, nei suoi confronti, gli standard minimi imposti dalla CEDU. In base alla precitata giurisprudenza, non vi è pertanto alcuna fondata ragione per chiedere all'Italia il rilascio di una garanzia formale.

La censura del ricorrente deve pertanto essere respinta.

5. In quarto luogo, il ricorrente si duole di una violazione del principio della doppia punibilità. A suo parere, l'atto perseguito all'estero, fatta la dovuta trasposizione, non denoterebbe gli elementi obbiettivi di una fattispecie punibile anche secondo il diritto svizzero, essendo in concreto realizzata l'eccezione del carattere fiscale del reato. Le finalità del modello di business incriminato sarebbero infatti prettamente di tipo commerciale, con l'unico intento di ridurre i prezzi, ma non a seguito del mancato pagamento di imposte. Inoltre, gli ulteriori reati di cui al Codice penale italiano indicati dall'autorità estera non sarebbero adempiuti e in ogni caso non sarebbero idonei a giustificare l'estradizione. In sostanza, A. si duole del fatto che l'estradizione apparirebbe manifestamente inammissibile giusta l'art. 51 cpv. 1 AIMP e gli art. 2 e segg. AIMP.
- 5.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi adottati – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

- 5.2** Nella fattispecie, come già accennato in precedenza, l'estraddando è oggetto in Italia di una procedura penale, in cui il suo ruolo viene descritto come segue nella domanda di estradizione:

"la società svizzera D. SA, la società tedesca E. GmbH e la società rumena F. SRL, tutte riconducibili all'indagato A., hanno immesso nel mercato italiano notevoli quantità di merci a prezzi fortemente concorrenziali, per mezzo della cessione di materiale plastico, in regime di imponibilità con successiva neutralizzazione dell'imposta (I.V.A.), alle società italiane C., G., H. risultate essere delle società "cartiere" (c.d. missing trader – amministrate di diritto da prestanome, prive di dipendenti, di una stabile sede operativa e di una struttura organizzativa adeguata ai volumi d'affari sviluppati) e I. risultata essere una società cartiera/filtro (c.d. buffer), tutte amministrate di fatto dallo stesso A.. La definitiva cessione delle merci dalle sopra indicate società ai destinatari reali delle merci, avveniva a prezzi estremamente vantaggiosi per effetto della trasformazione, nella fase di vendita (esclusivamente cartolare) di parte del costo originario delle merci in I.V.A. e concentrando, in tal modo, su loro stesse il debito di imposta, col preventivato proposito di non versarlo all'Erario e destinare il relativo importo a beneficio degli associati. Il tutto avveniva con la formazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e la creazione di falsi documenti di trasporto necessari per documentare il passaggio delle merci al cliente finale. Di ogni società "cartiera" sono state distrutte/occultate le scritture contabili" (v. esposizione succinta dei fatti in act. 7.3).

Fatti che sarebbero stati commessi dal ricorrente, quale promotore ed organizzatore, unitamente a terze persone (v. OCC in act. 7.3 pag. 3 e segg.) e nel cui contesto sarebbero state presentate delle attestazioni false all'Agenzia delle Dogane e sarebbero stati contraffatti l'effigie della Repubblica italiana, il logo dell'Agenzia delle Dogane, il contenuto, i numeri di protocollo, i destinatari e la firma del responsabile della Sezione doganale relativi alla nota n. 841/RU/2013 del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino (v. OCC pag. 17 e segg., in act. 7.3). Per quanto precede, il ricorrente è accusato all'estero di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, evasione dell'IVA all'importazione, falsità in documenti (atti pubblici) e contraffazione delle impronte.

- 5.3** A mente del ricorrente, tali atti non sarebbero sussumibili, secondo il diritto svizzero, nei reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e/o falsità in certificati (art. 252 CP), omissione della contabilità (art. 166 CP), né costituirebbero violazioni fiscali aggravate ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 lett. a e b LIVA o dell'art. 14 cpv. 1, 2 e 4 DPA.

5.4

5.4.1 Il reato di falsità in documenti di cui all'art. 251 CP prevede che chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Per documenti si intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica, i segni destinati a tal fine (art. 110 cpv. 4 prima frase CP).

L'art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto ("unechte Urkunde"; ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di "documento menzognero" ("unwahre Urkunde"; v. MARKUS BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013 [di seguito: Basler Kommentar], n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale. Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; MARKUS BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in: Konkurs und Strafrecht: Strafrechtliche Risiken vor, in und nach der Generalexekution, a cura di J.-B. Ackermann e W. Wohlers, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 32 e segg.; TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar [Trechsel/Pieth ed.], 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 6 e segg. ad art. 251 CP). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1 pag. 14 e seg.; 129 IV 130 consid. 2.1 pag. 133 e seg.). Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Si rende colpe-

vole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP).

5.4.2 Allorquando una truffa fiscale è commessa per mezzo di documenti falsi, l'art. 251 CP è assorbito dalla relativa disposizione del diritto penale fiscale (DTF 108 IV 180 consid. 2 e 3; sentenza del Tribunale federale 6B_52/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 4.1 e riferimenti citati), e meglio dall'art. 15 DPA. Secondo tale norma chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura, è punito con la detenzione o con la multa fino a fr. 30'000.-- (art. 15 n. 1 cpv. 1 DPA).

Tra il reato fiscale – nell'ambito del quale il reato di falsità ideologica relativamente ad un documento redatto da un privato non è comunque punibile (DTF 108 IV 180 consid. 3b; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 20 ad art. 251 CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7a ediz., Berna 2013, pag. 172 e seg. nota 87; EIKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 119) – e quello di falsità in atti del diritto penale sussiste tuttavia concorso perfetto qualora l'agente abbia l'intenzione di utilizzare i documenti in un ambito diverso da quello fiscale, o perlomeno accetti l'eventualità di un simile utilizzo (DTF 133 IV 303 consid. 4.5; 122 IV 25 consid. 3, con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 1A.47/2001 del 27 settembre 2001, consid. 2a; MARKUS BOOG, Basler Kommentar, n. 236 ad art. 251 CP; TRECHSEL/ERNI, op. cit., n. 9, 20 e 23 ad art. 251 CP). Il reato di falsità in documenti risulta pertanto adempiuto se l'autore accetta l'eventualità di un utilizzo del contesto fiscale, ad esempio se egli crea un bilancio falso non solo nell'intento di sottoporlo al fisco, ma anche per presentarlo agli azionisti ed ai creditori; è sufficiente che egli accetti l'eventualità di un uso esterno all'ambito fiscale perché il concorso tra le due disposizioni sia possibile (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse – Volume II, 3a ediz., Berna 2010, pag. 269 e giurisprudenza citata).

5.4.3 Trattando della questione dei reati fiscali in ambito estradizionale, il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'esclusione dell'extradizione per tali reati non consente di rifiutarla anche per reati di diritto comune, che con i primi siano connessi, o in relazione di concorso ideale o reale, se le altre condizioni dell'extradizione sono adempiute. L'Alta Corte ha tuttavia stabili-

to un'eccezione a questo principio, allorché tra il reato fiscale e il reato estradizionale del diritto comune sussista un cosiddetto concorso improprio ("unechte Gesetzeskonkurrenz"), cioè quando la fattispecie ricade sotto due disposizioni contemporaneamente, e quella di natura fiscale, che osta all'estradizione, la regge sotto ogni suo aspetto (DTF 113 II 181 consid. 3b/aa; 112 Ib 55 consid. 5d/bb; 110 Ib 187 consid. 3c e d; 108 Ib 525 consid. 5; 103 Ia 218 consid. 2 con rinvii; 60 I 213 consid. 3b; 50 I 249 consid. 5; 39 I n. 37 consid. 3; 9 I n. 49 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1A.328/2000 del 20 aprile 2001, consid. 3b; cfr. anche DTF 108 Ib 525 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 1A.102/2000 del 10 aprile 2000, consid. 7; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ed., Berna 2014, n. 736 pag. 691).

5.4.4 L'UFG ha ritenuto essere di rilievo, quale reato secondo il diritto svizzero, anche la falsità in certificati di cui all'art. 252 CP. Questa disposizione prevede che chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà o altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo, abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il comportamento punibile può consistere nella contraffazione, la falsificazione, l'utilizzo (di un certificato falso o falsificato) o l'abuso del certificato di un terzo. L'uso di un falso è sussidiario, ossia quando l'autore ha fatto uso di un documento falso creato o falsificato da un terzo. L'infrazione è intenzionale. Inoltre, l'autore deve aver agito nell'intento di migliorare la sua situazione o quella di un terzo. Questo intento è realizzato, segnatamente, quando l'autore intende facilitarsi la vita (DTF 111 IV 24 consid. 1b); esso ricopre praticamente tutte le situazioni, a meno che l'autore non abbia agito senza scopo ragionevole o per nuocere a terzi (CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 252 CP).

5.4.5 La delimitazione del campo di applicazione dell'art. 252 CP rispetto a quello dell'art. 251 CP è spesso difficile da definire con precisione. L'art. 252 CP potrebbe essere considerato come una disposizione sussidiaria, applicabile allorché il certificato non costituisce un titolo ai sensi dell'art. 251 CP, quando non è possibile ritenere l'intenzione richiesta dall'art. 251 CP o ancora quando vi è utilizzo abusivo di un certificato contraffatto o alterato da una terza persona. In merito all'intenzione, va rilevato che l'art. 251 CP prevede un'ipotesi non contemplata dall'art. 252 CP, e meglio il fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di un terzo: se l'autore vuole o accetta di creare danno ai diritti altrui, l'art. 252 CP cede il passo all'art. 251 CP, norma più severa (DTF 111 IV 24; CORBOZ, op. cit., n. 23 e segg. ad art. 252 CP). Pertanto, la falsificazione di carte di legittimazione, di certificati o di attestati non va punita applicando la sanzione più mite stabilita dall'art. 252 CP, bensì con quella prevista dall'art. 251 CP, quando tale falsificazione

procaccia all'agente un indebito profitto suscettibile di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, che ecceda il semplice miglioramento della situazione.

5.4.6 Con riferimento ai reati di cui agli art. 251 e 252 CP, dalla descrizione dei fatti contenuta nell'OCCC e dalla decisione impugnata, risulta che al ricorrente è rimproverato di avere formato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e creato falsi documenti di trasporto necessari per documentare il passaggio delle merci al cliente finale, nonché presentato attestazioni false all'Agenzia delle Dogane, tramite dichiarazioni doganali di importazione definitiva a cui erano allegate altrettante illegittime dichiarazioni di intento emesse da C., allo scopo di non versare il dovuto all'Erario. Inoltre, il ricorrente avrebbe, in correatà con J., contraffatto l'effigie della Repubblica italiana, il logo dell'Agenzia delle Dogane, il contenuto, i numeri di protocollo, i destinatari e la firma del responsabile della Sezione doganale relativi alla nota n. 841/RU/2013 del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino (v. act. 7.3 e act. 1.2).

Va pertanto verificato se tali fatti, effettuata la dovuta trasposizione nel diritto svizzero, potrebbero ricadere, come ritenuto dall'UFG, nel campo di applicazione dei reati di falsità in documenti e/o falsità in certificati.

Le fatture ed i documenti di trasporto non costituiscono certificati ai sensi dell'art. 252 CP; se redatti nell'intento di ingannare un terzo, essi potrebbero invece ricadere sotto la qualifica di documenti di cui all'art. 251 CP, potendosi in questo caso reputare adempiuto il requisito dell'accresciuta credibilità e della fede che il suo destinatario vi presti (in proposito vedi: MARKUS BOOG, Basler Kommentar, n. 97 e segg., 105 e segg. ad art. 251 CP; ROLAND MÜLLER/ LORENZ LIPP/ ADRIAN PLÜSS, Der Verwaltungsrat, Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 4a ediz., Zurigo 2014, pag. 399 e nota 1804; TRECHSEL/ERNI, op. cit., p. 1149 e seg.; ULRICH WEDER, StGB Kommentar [Andreas Donatsch ed.], 19a ediz., Zurigo 2013, n. 33a ad art. 251 CP; STRATENWERTH /BOMMER, op. cit., n. 41 ad art. 251 CP). Sia quel che sia, nel caso di specie fanno comunque difetto indizi che lascino presumere che il ricorrente intendesse o avesse accettato di utilizzare tali scritti in ambito non fiscale, come pure che essi fossero stati allestiti per essere utilizzati anche in campi non connessi al mondo tributario. In tali circostanze, l'agire dell'estraddando nell'allestire fatture e documenti di trasporto, trasposto nel diritto svizzero, sarebbe tutt'al più soggetto all'art. 15 DPA, norma che, in virtù del concorso improprio, assorbe le imputazioni di cui all'art. 251 CP. L'art. 15 DPA non punisce tuttavia la creazione di documenti falsi di natura privata (v. consid. 5.4.2 supra).

Lo stesso dicasi in merito sia alle false attestazioni sottoposte all'Agenzia delle Dogane, tramite la presentazione di 93 dichiarazioni doganali d'importazione definitiva, atti pubblici di fede privilegiata, a cui erano allegiate altrettante illegittime dichiarazioni di intento emesse da C. al fine di autocertificare lo status di esportatore abituale, sia alla contraffazione dell'effigie della Repubblica italiana, del logo dell'Agenzia delle Dogane, del contenuto, dei numeri di protocollo, dei destinatari e della firma del responsabile della Sezione relativi alla nota del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino. In effetti, sebbene tali atti – non presentati a questa Corte – potrebbero eventualmente adempiere le condizioni per essere considerati dei documenti falsi ai sensi dell'art. 251 CP (norma che prevale sull'art. 252 CP, ritenuta l'esistenza di un chiaro intento di conseguire un vantaggio indebito a danno dell'erario), non risulta, dal dossier sottoposto a questa Corte, alcun indizio che essi dovessero essere utilizzati in altri ambiti oltre a quello tributario. Pertanto, applicabile alla fattispecie in virtù del concorso improprio sarebbe l'art. 15 DPA; tale norma, non ricadendo verosimilmente tali documenti sotto la definizione di falsi ideologici di natura privata, permetterebbe dunque la concessione dell'estradizione (v. art. 333 cpv. 2 lett. b CP; RVJ 2010 p 340). La questione non merita comunque maggiore approfondimento, ritenuto che l'estradizione va in ogni caso concessa per i motivi indicati al successivo consid. 5.6.

5.4.7 Applicabile alla fattispecie della falsificazione della nota del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino potrebbe essere anche l'art. 246 CP. Secondo tale disposizione, chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Anche in questa ipotesi, tuttavia, essendo il documento in questione stato redatto nell'intento di essere utilizzato in ambito fiscale, il concorso improprio con le norme di diritto penale amministrativo imporrebbero l'applicazione dell'art. 15 DPA, con l'esclusione delle disposizioni del diritto penale ordinario (DTF 103 la 218; v. consid. 5.4.6 *supra*).

5.5

5.5.1 L'UFG ritiene in seguito che i comportamenti rimproverati all'estradando potrebbero ricadere, in diritto svizzero, nel campo di applicazione dell'art. 166 CP. Secondo tale disposizione, il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di alle-

stire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell'articolo 43 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1).

5.5.2 Nel caso concreto, l'agire che potrebbe corrispondere a queste condizioni sarebbe quello di avere distrutto, rispettivamente occultato, le scritture contabili delle società "cartiere" e la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari. Ora essendo, contrariamente al diritto interno, la dichiarazione di fallimento o il rilascio di un attestato di carenza beni condizioni di punibilità non rilevanti per il riconoscimento del criterio della doppia punibilità nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale (v. consid. 5.1 *supra*; art. 35 cpv. 2 lett. a AIMP; ANDREAS DONATSCH/STEFAN HEIMGARTNER/FRANK MEYER/MADELEINE SIMONEK, *Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht*, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 105 e seg.; DTF 109 Ib 317 consid. 11c/aa), la domanda estera potrebbe essere ammessa anche in virtù dell'art. 166 CP. La questione non merita tuttavia particolare approfondimento, dovendo in ogni caso l'extradizione essere concessa per i motivi di seguito esposti.

5.6 A fondamento della sua decisione di estradizione, l'UFG ritiene che gli atti imputati al ricorrente costituirebbero anche una truffa fiscale e sottrazione aggravata di imposte. Il ricorrente rigetta questa tesi, aggiungendo che, del resto, l'OCCC neppure conterrebbe una simile ipotesi.

5.6.1 Con l'entrata in vigore della CAS, la Svizzera si è impegnata, giusta l'art. 63 CAS in relazione con l'art. 50 CAS, a concedere l'extradizione alle parti contraenti di persone perseguite per infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di fiscalità indiretta, e meglio d'imposta sul valore aggiunto, di dogane e di accise (DTF 136 IV 88 consid. 3; ZIMMERMANN, *op. cit.*, n. 639 e segg.). Di conseguenza, in base all'art. 50 n. 1 CAS, in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo. Nell'ambito delle imposte indirette summenzionate, l'extradizione va dunque concessa non solo in presenza di truffa qualificata in materia fiscale (v. art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP in relazione con l'art. 14 cpv. 4 DPA) ma anche in presenza di determinati reati di truffa in materia fiscale e sottrazione d'imposta qualificata, a condizione che i fatti siano puniti dalle leggi della parte richiedente e della parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative delle libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2 n. 1 CEEstr, appli-

cabile in virtù dell'art. 59 CAS; art. 5 CEEstr; v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.181 del 2 agosto 2013 consid. 1.3 e riferimenti citati; RR.2009.116 dell'8 luglio 2009, consid. 6.5.1; cfr. RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in: Laurent Moreillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne: accords de Schengen, Dublin et autres engagements bilatéraux, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Basilea 2009, pag. 76-77).

5.6.2 Dall'OCCC risulta che il ricorrente, agendo unitamente a terze persone ed a più riprese, avrebbe ingannato astutamente l'erario, utilizzando documenti e atti falsi, attestando fatti inveritieri ed occultando le scritture contabili. In sostanza, il ricorrente, unitamente a terzi, avrebbe immesso nel mercato italiano notevoli quantità di merci a prezzi fortemente concorrenziali, per mezzo della cessione di materiale plastico, in regime di imponibilità con successiva neutralizzazione dell'IVA a società cartiere, amministrare dal ricorrente; la successiva cessione da tali società cartiere ai destinatari finali sarebbe avvenuta a prezzi estremamente vantaggiosi per effetto della trasformazione di parte del costo originario delle merci in IVA e concentrando, in tal modo, su loro stesse il debito di imposta, col preventivato proposito di non versarlo all'erario. Così facendo, l'estraddando avrebbe defraudato l'ente pubblico di somme rilevanti a titolo di IVA, realizzando ingenti guadagni dall'importazione di merci. Sempre nell'intento di defraudare l'erario, il ricorrente, unitamente ad una terza persona, avrebbe presentato false attestazioni all'Agenzia delle Dogane, allo scopo di accertare lo status di esportatore abituale di C., nonché formato un atto falso nell'allestire una nota del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino (v. OCCC pag. 131 e segg., pag. 172 e segg., in act. 7.3).

5.6.3 L'art. 96 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), punisce con la multa sino a fr. 400'000.-- chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato, nell'ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esagerando l'entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall'imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all'imposta sull'acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (lett. a), oppure ottenendo un rimborso indebito

(lett. b), oppure ancora ottenendo un condono dell'imposta ingiustificato (lett. c).

Adempie le fattispecie aggravate di cui all'art. 97 cpv. 2 LIVA, colui che recluta una o più persone per commettere un'infrazione contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. a), come pure colui che commette per mestiere infrazioni contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b). In simili evenienze, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà e può essere pronunciata una pena detentiva sino a due anni.

La sottrazione d'imposta qualificata costituisce pertanto, come visto in precedenza, un caso di reato per cui l'estradizione può essere concessa (v. consid. 5.6.1 *supra*).

5.6.4 Giusta l'art. 14 cpv. 2 DPA, se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a fr. 30'000.--. L'art. 14 cpv. 4 DPA prevede poi che se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

5.6.5 Se perseguiti in Svizzera, i fatti rimproverati al ricorrente nell'OCCC e rilevanti nella presente procedura (v. consid. 3.2 *supra*), potrebbero dunque ricadere nel campo di applicazione degli art. 96 e 97 LIVA, come pure degli art. 14 cpv. 2 e 4 e art. 15 DPA. Dall'esposto dei fatti contenuto nella documentazione estera, risulta in effetti che il ricorrente avrebbe agito unitamente a terzi, come membro di una banda volta a defraudare l'erario, ripetutamente e traendo ingenti guadagni dall'importazione/esportazione di merci – nell'ordine stimato di milioni di euro – dall'evasione dell'IVA, dunque per mestiere, e con un comportamento astuto, utilizzando false fatture, falsi documenti e false attestazioni, nonché occultando la relativa contabilità commerciale ed aziendale.

In tali circostanze, non intravedendo errori, lacune o altre contraddizioni evidenti nell'esposto dei fatti contenuto nella domanda estera, questa Corte ritiene adempiuto il requisito della doppia punibilità giusta gli art. 2 n. 1 CEEstr e 35 cpv. 1 AIMP. La decisione dell'UFG merita pertanto tutela e l'estradizione può essere concessa per i capi di imputazione n. 1, 2, 3, 4, 5,

7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 dell'OCCC già esplicitamente richiamati nella decisione impugnata.

6. Come già rilevato nella sentenza RH.2014.13 del 13 ottobre 2014, la decisione resa il 9 luglio 2014 dal giudice del Principato del Liechtenstein e citata dal ricorrente non gli è di alcun aiuto, ritenuto che il giudice svizzero non è vincolato, nell'ambito dell'esame di una richiesta di assistenza internazionale, da una sentenza estera resa da un'autorità estera in applicazione delle leggi vigenti in tale Stato.

7. Infine, il ricorrente solleva una violazione del diritto di essere sentito per non avere avuto accesso all'intero dossier relativo alla procedura di estradizione. A tale riguardo, egli formula tuttavia unicamente una contestazione generica, senza motivazione di sorta, senza allegare qualsivoglia pregiudizio e senza indicare quale ulteriore documento potrebbe rendersi necessario nel caso di specie, avendo egli comunque avuto accesso sia alla decisione di estradizione che agli atti rilevanti della procedura estera, sulla base dei quali ha allestito degli atti di ricorso e replica ben dettagliati.

La censura va, di conseguenza, respinta.

8. Di principio, le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi (art. 63 cpv. 2 PA). Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura (art. 63 cpv. 3 PA).

Il ricorrente deve essere considerato parte soccombente, essendo il ricorso da lui presentato stato respinto integralmente. La tassa di giustizia, calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è dunque fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente ed è prelevata dall'anticipo versato.

Bellinzona, 27 marzo 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Fulvio Pezzati
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).